



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 156 CSAT 06 del 08 novembre 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 08 novembre 2022

E' presente il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 12/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SIRACUSA CALCIO 1924 (SR) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Ricca Luigi.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: A.S.D. Jonica – A.S.D. Siracusa Calcio 1924 del 23.10.2022
C.U. n. 135 del 25.10.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo l'A.S.D. Siracusa Calcio 1924, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo in buona sintesi che quella posta in essere dal sig. Luigi Ricca non può configurarsi come condotta violenta ma si sarebbe trattato solo di un normale fallo di gioco per come può evincersi da un video che allega ai motivi di reclamo ragione per cui chiede che la sanzione così come irrogata venga in via principale annullata ed in via gradata che venga rideterminata in due giornate di squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione del video in quanto tale mezzo istruttorio non è finalizzato a dimostrare che l'autore dell'atto violento sia persona diversa da quella indicata in referto (art. 61 comma 2 CGS in relazione all'art. 58 comma 1 CGS) ma bensì a provare una modalità di esecuzione diversa da quella riferita dall'arbitro nel suo rapporto, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 CGS fa "piena prova" (circa i fatti accaduti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara) nel senso che essa è piena e autosufficiente e munita di fede privilegiata e quindi contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. (ex plurimis cfr. CFA n.02/CFA/2022-2023 del 01/07/2022).

Nel merito letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al 22' del 1° t. è stato espulso il sig. Luigi Ricca perché: "... a gioco fermo colpiva volontariamente un avversario con un calcio, senza procurare alcun danno".

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la condotta posta in essere dal sig. Luigi Ricca va certamente qualificata violenta, non risultando di alcun pregio la richiamata giurisprudenza da parte della reclamante.

Peraltro, la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione essendo stata determinata nel minimo edittale di cui all'art. 38 C.G.S. né nella fattispecie ricorre alcuna delle attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 13/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. AC GERACI (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Valor Kritoser Pablo Agustin.

Campionato Promozione Girone "B" Gara: Pro Falcone – A.S.D. AC Geraci del 23.10.2022.
C.U. n. 135 del 25.10.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo l'A.S.D. AC Geraci, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione *"in melius"* poiché quanto posto in essere dal proprio tesserato sarebbe avvenuto in maniera del tutto involontaria senza causare alcun danno all'avversario.

Inoltre, il proprio atleta si sarebbe immediatamente scusato sia con l'avversario sia con il direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S., fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 25' del 2° t. il calciatore sig. Valor Kritoser Pablo Agustin è stato espulso perché ha colpito con un pugno al costato un calciatore avversario.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, sebbene la tesi difensiva della reclamante non trovi riscontro negli atti ufficiali di gara, si ritiene che la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure possa essere rideterminata nel minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S. in ragione del fatto che il calciatore avversario non risulta avere subito conseguenze fisiche.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Valor Kritoser Pablo Agustin e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 14/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. CITTA' DI GALATI (ME) Avverso inibizione fino al 15.12.2022 del dirigente sig. Anastasi Antonino; inibizione al 5.12.2022 del dirigente sig. Vairo Calogero; inibizione fino al 30.11.2022 dei dirigenti Barone Salvatore Vincenzo e Vicario Giuseppe, avverso inibizione fino al 20.11.2022 del dirigente sig. Miceli Francesco ed avverso ammenda di € 200,00;
Coppa Sicilia Gara: A.S.D. Città di Galati – A.S.D. Sinagra Calcio del 26.10.2022
C.U. n. 143 del 28.10.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo l'A.S.D. Città di Galati, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede una rideterminazione *"in melius"* sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Vicario Giuseppe a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore sarebbe stato tradito dall'emozione ed avrebbe proferito al DDG solo le seguenti testuali parole: *"... ma sei di Sinagra? Sarebbe da pazzi non dare un rigore del genere..."* senza che abbia mai pronunciato frasi minacciose o offensive.

Ammette che al termine della gara alcuni dirigenti iscritti in distinta abbiano protestato, sebbene a distanza, nei confronti del direttore di gara.

Infine, la reclamante contesta la circostanza che lo spogliatoio sia poco funzionale trattandosi di una struttura nuova di allega alcune foto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il proposto gravame relativamente alla inibizione inflitta al sig. Miceli Francesco perché la sanzione è inimpugnabile ai sensi della lett. b) del comma 3 dell'art 137 C.G.S.

Parimenti inammissibile risulta il reclamo per quanto attiene le inibizioni inflitte ai sig.ri Anastasi Antonino, Vairo Calogero e Barone Salvatore Vincenzo essendo stato redatto in forma del tutto generica e senza contenere specifiche censure contro i capi della decisione impugnata limitandosi, la reclamante, ad ammettere che al termine della gara i propri dirigenti hanno assunto un comportamento

protestatario nei confronti del DDG.

Di contro va accolto parzialmente il gravame per quanto riguarda la posizione del dirigente sig. Vicario Giuseppe stante che la tesi difensiva ivi sostenuta trova parziale riscontro negli atti ufficiali di gara per la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

Parimenti va accolto il gravame relativamente alla multa che va rideterminata anch'essa come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame:

ridetermina l'inibizione a carico del sig. Giuseppe Vicario a tutto il 20.11.2022;

ridetermina in € 100,00 l'ammenda;

dichiara, per il resto, inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 novembre 2022

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA